

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 10188	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> -				
<b>Altro:</b> -				
<b>Quantum:</b> mesi 5 di reclusione				
<b>Gradi precedenti</b>				
<b>1° Grado:</b> Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in data 20/03/2013, condanna alla pena di mesi 5 di reclusione.				
<b>2° Grado:</b> Corte di Appello di Caltanissetta sentenza n.1095/14 del 09/12/2014 di conferma del primo grado di giudizio.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

### Fattispecie

Obbedendo a disposizioni impartitegli dal datore di lavoro si metteva alla guida di un escavatore per disincastrare, facendo leva con una pala, la sponda laterale sinistra di un camion bloccata a causa della ruggine presente sulle cerniere di trattenuta. Successivamente, ultimata la precedente operazione, sempre dietro indicazioni del datore di lavoro procedeva all'apertura manuale della predetta sponda che, a causa delle intense sollecitazioni ricevute, si staccava dalle cerniere di trattenuta -che andavano in frantumi- e precipitava verso il suolo attingendo il piede sinistro.

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

Nel caso che occupa, la disamina dei motivi del ricorso proposti impone una analisi in punto di contenuto del concetto di colpa in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro; in punto di individuazione dei soggetti che, nella suddetta materia, assumono il ruolo di garante dell'incolumità fisica del prestatore di lavoro; nonché in punto di idoneità delle eventuali condotte negligenti riferibili al dipendente infortunato ad interrompere, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2, il nesso di causalità sussistente tra l'omissione colposa di un garante e l'evento lesivo che ne è derivato. Sotto il primo profilo, si rammenta che la colpa è l'inosservanza di cautele doverose nell'esercizio di attività consentite; e che l'elemento peculiare della responsabilità colposa è che l'offesa non deve essere oggetto di volizione: il concetto di antidoverosità, invero, richiama una nozione di imputazione normativa dell'offesa. In altri termini, il giudizio colposo si sostanzia nel raffronto fra il comportamento effettivamente tenuto dal soggetto agente e il comportamento (ottemperante alla regola cautelare) che

